

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli o motoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada e dell'art. 244 del suo regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495; dall'art. 86 del T.U.L.P.S. e art. 158 del regolamento; dalla legge 15/1/92 n. 21; dalla legge regionale 31/1/87 n. 9; dalla L.R. 18/04/92 n. 11 e dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono fissate con deliberazione della Giunta Municipale, ed inviati alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18/04/92 n. 11.

ART. 4 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate attraverso bando di concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni.

E' obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso i quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

ART. 5 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Nella domanda, redatta in carta da bollo e diretta al Sindaco, oltre alle generalità il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio; i dati del personale da impiegare nell'espletamento del servizio, l'indicazione di idoneo recapito ubicato in territorio Comunale, per la ricezione delle richieste di servizio e la ubicazione della rimessa.



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20058

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- b) attestazione di capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa:
 - per il servizio di noleggio con autobus tale capacità finanziaria deve essere pari al valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
 - per il servizio di noleggio con autovettura o motoveicoli la capacità finanziaria deve essere pari al valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un veicolo nuovo dello stesso tipo;
- c) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto, oppure da esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio;
- d) disponibilità di adeguato organico di personale, idoneamente abilitato;
- e) certificato di cittadinanza italiana;
- f) certificato di residenza e stato di famiglia;
- g) libretti sanitari degli incaricati ad espletare il servizio;
- h) certificato penale;
- i) certificato carichi pendenti;
- l) planimetria con dichiarazione della disponibilità di una autorimessa presso i quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- m) documentazione di eventuali titoli di preferenza o precedenza stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 6 TITOLI PREFERENZIALI

Nell'assegnazione delle autorizzazioni sarà data preferenza:

- a) ai richiedenti che abbiano la sede dell'impresa nel Comune di Trezzo sull'Adda;
- b) ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, con riferimento ai singoli mezzi e che intendano ampliare il parco;
- c) a cooperative e consorzi di imprese di settore;
- d) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
- e) l'aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20056

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

posseaso dell'autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere della commissione di cui a successivo art. 17, l'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo.

ART. 8 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Non potrà essere concessa l'autorizzazione a chiunque:

- a) sia incorso a condanne con pene che comportino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi antimafia (1423/56 - 575/65 - 646/72 - 726/829);
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16/3/42 n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune di Trezzo sull'Adda, al quale è presentata, sia da altri Comuni;
- e) sia incorso in condanne, passate in giudicato, per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma del C.P.;
- f) sia incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative con riferimento all'effettuazione dei servizi di trasporto.

ART. 9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione, anche se rilasciata durante l'anno, è valida fino al 31 dicembre di ogni anno.

Se non intervengono speciali ragioni che lo vietano ed il titolare non abbia dato motivo di lagnanze, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno e dovrà essere presentata per la vidimazione entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto stabilito dall'art. 12.

ART. 10 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione Comunale di esercizio è trasferibile:

- a) su richiesta del titolare a persona da lui stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 legge 15/1/92 n. 21, e comunque con l'assenso espresso dal Comune e non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio;
- b) quando il titolare abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) quando sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- d) nel caso di vendita del veicolo, il Comune potrà consentire il cambio di intestazione dell'autorizzazione a condizione che la relativa istanza, corredata dai documenti giustificativi, venga presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di effettuata



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20056

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

compravendita del veicolo e che l'acquirente posseda i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

Anche nei casi di cessione gratuita del veicolo tra coniugi, tra ascendenti o discendenti in linea diretta, nonché tra collaterali fino al secondo grado, sempre che siano conviventi, il Comune potrà consentire il cambio di intestazione dell'autorizzazione qualora i richiedenti abbiano i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione in parola.

Qualora l'autorizzazione fosse intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare, la stessa è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti, che appartengano allo stesso nucleo familiare del titolare ovvero possono essere trasferiti entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli stessi eredi purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei prescritti requisiti.

Il Sindaco, su istanza degli interessati da presentare non oltre il 30° giorno dell'avvenuto decesso, consentirà, sempre che non esistano speciali ragioni contrarie, la continuazione dell'esercizio dell'attività da parte del coniuge superstite, ed in mancanza da parte degli eredi legittimi fino al 2° grado, i quali, però, dovranno farsi rappresentare sempre da uno solo di loro che abbia il proprio domicilio in questo Comune.

Tanto il coniuge superstite quanto il rappresentante degli eredi, dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione di cui trattasi, o comunque ottenerli entro sei mesi dal decesso.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 legge n. 21/92 conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nel caso di cessazione dell'attività da parte della ditta esercente il servizio, dovrà essere restituita al Comune la relativa autorizzazione.

ART. 12 PARZIALE RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni possono essere parzialmente ritirate con le modalità e nel numero da stabilirsi dalla Giunta Municipale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verificasse la necessità di ridurre il numero dei veicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria del settore.



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20058

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni:

- a) quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio dei veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- b) quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
- c) quando il titolare adibisce il veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione;
- d) quando il titolare non sottopone il veicolo alla visita di revisione, quando è disposta;
- e) quando viene accertato che il veicolo non è mantenuto nel dovuto stato di efficienza e decoro;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione non comunica per iscritto, al Comune entro dieci giorni, ogni cambiamento di abitazione o della rimessa, ovvero non presenti idonea documentazione entro 30 giorni dalla vendita del veicolo ai sensi dell'art. 10 lettera d) primo comma;
- g) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno o si sia verificata recidività di violazioni varie del presente regolamento o delle leggi che regolano la materia, da parte del titolare o suoi dipendenti.

ART. 14 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene revocata dal Sindaco su parere della commissione di cui al successivo art. 17 sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

La revoca viene disposta altresì nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti necessari per ottenere l'autorizzazione;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare dell'autorizzazione e che non sia stato autorizzato dal Sindaco ovvero che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 10 lettera d);
- c) quando il titolare dell'autorizzazione o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie o il trasposto di droghe proibite o di armi;
- d) allorchè il soggetto che ne usufruisce venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente art. 8, ovvero persista nel contravvenire agli obblighi di cui al successivo art. 26, nonchè per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui all'ultimo comma del successivo art. 19;
- e) quando sia incorso in più di tre sospensioni nei cinque anni successivi al primo provvedimento;
- f) quando nel territorio del Comune non sia assicurato un idoneo recapito per la ricezione delle richieste di servizio;
- g) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20058

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

ART. 15 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene a decadere per:

- a) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
- b) esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia dell'autorizzazione;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, senza averne dato avviso e ottenuto apposita autorizzazione del Sindaco;
- d) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
- e) cessione della proprietà del veicolo;
- f) morte del titolare, salvo quanto disposto dal precedente art. 10.

Alla decadenza consegue la revoca dell'autorizzazione.

ART. 16 VERIFICA E REVISIONE DEI VEICOLI

I veicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica, da parte della Commissione di cui all'art. 17, esibendo la carta di circolazione con visto di revisione annuale.

Tali verifiche possono implicare accertamenti di carattere tecnico, in base alle disposizioni vigenti, o particolari secondo le consuetudini locali.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.

Ove invece il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla sospensione dell'autorizzazione a norma dell'art. 13 lettera e).

ART. 17 COMMISSIONE COMUNALE

La commissione è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del corpo di Polizia Municipale;
- c) Funzionario dell'Ufficio attività produttive.

Nella commissione è altresì riconosciuto un ruolo adeguato di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

ART. 18 CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progres-



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20056

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

siva, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ART. 19 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI E DEL PERSONALE IN ORGANICO

Non sono consentite sostituzioni dei veicoli adibiti a noleggio con conducente senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente art. 17.

Il veicolo che sia fermo per riparazioni può essere sostituito, previa autorizzazione del Sindaco per il solo periodo di fermo, da altro veicolo; lo stesso potrà circolare con l'autorizzazione del veicolo in riparazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione di personale incaricato dell'espletamento del servizio.

Del nuovo personale deve essere data comunicazione dei titoli di abilitazione prescritti.

ART. 20 INIZIO DEL SERVIZIO

Il richiedente, dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi, rinnovabili dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione del veicolo entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione.

ART. 21 TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere esposte nelle loro autorimesse e nei loro veicoli le tabelle tariffarie e di renderle note anche agli alberghi, pensioni e agenzie di viaggio.

ART. 22 FACOLTA' PER LE AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

Le autovetture o motoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza (taxi), in quanto questo Comune è stato incluso tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:
- piazzale I° Maggio;



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20058

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

- piazza Cereda;
- via Monsignor Grisetti;
- via Nemmi (piscina).

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che i veicoli stessi sostino presso gli scali ferroviari, ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 23 SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri dovranno pagare solo l'importo corrispondente al percorso segnato sul contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 24 DISPOSIZIONI DEL VEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri, nel luogo d'arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART. 25 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità di carattere penale o civile, per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa o suo conducente, rimanendo esclusa la responsabilità del Comune.

ART. 26 OBBLIGHI PER I CONDUCENTI

I conducenti dei veicoli da noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso e rispettoso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di recapito del servizio o di rimessa, nonché del personale addetto all'espletamento del servizio stesso;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 16 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi indicati nello stesso art. 21;
- e) controllare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi o gli interventi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20056

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo per verificare che non ci siano oggetti dimenticati dagli utenti e nel caso depositarli presso il Comando di Polizia Municipale, per agevolarne la restituzione al proprietario;

h) tenere a bordo del veicolo ed esibire a richiesta:

1- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

2- il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente scrittura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del mezzo.

Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dalla associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale nonché di quelle di cui al precedente articolo 21.

I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno, (presente punto 2 si applica al solo servizio di noleggio di autobus).

i) copia autentica dell'autorizzazione comunale di noleggio con conducente;

l) copia del presente regolamento.

ART. 27 DIVIETI PER I CONDUCENTI

Ai conducenti dei veicoli da noleggio è fatto divieto di:

a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;

b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;

e) portare animali propri nel veicolo;

f) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;

g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata, salvo i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

h) fermare il veicolo interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o in casi di forza maggiore o di pericolo immediato.

ART. 28 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture portano, all'interno del parabrezza anteriore e



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

c.a.p. 20058

Cod. Fisc. n. 83502130152

Comando Polizia Municipale

sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

A partire dal 1/1/1992 i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di marmitta catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e suo regolamento, alle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione.

ART. 30 SANZIONI

Nei casi di violazione del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 107-108-109-110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3/3/34 n. 383, legge 142/90 e legge 24/11/81 n. 689.

Il presente regolamento è inviato, ai sensi dell'art. 85 L.616/77, alla Giunta Regionale per l'approvazione.